

Trento, 21 gennaio 2015

Circolare di Studio 3/2015

Il nuovo regime agevolato

(Legge n. 190 del 23.12.2014)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità c'è l'istituzione **nuovo regime fiscale agevolato a favore delle persone fisiche sostitutivo del regime dei minimi, degli ex minimi e del regime per le nuove iniziative produttive** (le cui relative opzioni non possono più essere esercitate a partire dal 01.01.2015).

Il nuovo regime in esame è utilizzabile sia dai soggetti¹ che iniziano l'attività, sia da coloro che già ne esercitano una. Le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile oppure per gli "ex-minimi", alla data dell'1.1.2015:

- accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti che più avanti si evidenzieranno (regime naturale);
- possono optare per il regime ordinario (art. 1 co. 86 della legge di stabilità 2015).

In base all'art. 1 co. 88 della legge di stabilità 2015, nonostante l'abrogazione, **il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014.**

¹ Il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari.

Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfetario.

Dal 2015, dunque, sono operativi il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata), il nuovo regime agevolato per autonomi e il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

2014	2015
Regime ordinario	Regime ordinario
Regime delle nuove iniziative produttive	Abrogato
Regime degli "ex minimi"	Abrogato
Regime di vantaggio per l'imprenditoria	Abrogato, ma chi lo usava nel 2014 può continuare fino a scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni)
-	Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi

Possono accedere al nuovo regime i **soggetti che rispettano le seguenti condizioni nell'anno precedente alla richiesta, nonché negli anni successivi:**

- i ricavi / compensi², ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, indicati nella successiva tabella;
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, compensi ad associati in partecipazione, prestazioni di lavoro di familiari;**

² La Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 indica che il limite di ricavi dell'anno precedente all'ingresso nel regime è calcolato computando esclusivamente i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR. Deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9 co. 3 del TUIR. "Per l'accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica", dunque si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 109 co. 2 del TUIR. La Relazione illustrativa nulla indica per il computo dei compensi.

- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superiori € 20.000³**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

Elemento	Limite	Periodo di valutazione
Ricavi/compensi	Valori max variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività	Annualità precedente
Spese per lavoro dipendente e assimilato	Max 5.000,00 euro	Annualità precedente
Beni strumentali	Max 20.000,00 euro, al lordo degli ammortamenti (<i>stock</i>)	Annualità precedente
Redditi di lavoro dipendente o assimilato	Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario	Annualità precedente

In sede di approvazione è stata **aggiunta un'ulteriore condizione** per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (tale condizione **non va verificata** in caso di "**rapporto di lavoro cessato**" ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000**).

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**, fatta eccezione per i soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

³ In base alle nuove regole, i costi sostenuti per lavoro e beni strumentali devono essere monitorati solo per verificare l'eventuale superamento delle predette soglie; nessun rilievo, invece, assumono questi, così come tutte le altre spese sostenute dall'imprenditore o professionista, ai fini reddituali poiché il reddito imponibile è calcolato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (anch'essi contenuti entro limiti predeterminati in base all'attività svolta).

- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.**

I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'**IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Inoltre:

- **non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;
- **non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte;**
- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non** sono **soggetti agli studi di settore / parametri.** Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame **sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.**

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
Gruppo di settore	Limite ricavi e compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al	40.000	40%

dettaglio		
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	15.000	86%
Intermediari del commercio	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	78%
Altre attività economiche	20.000	67%

Il reddito così determinato – **ridotto dei contributi previdenziali** - è soggetto ad **un'imposta pari al 15% sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.**

Per i **soggetti che iniziano una nuova attività** è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito è ridotto di 1/3** a condizione che il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare, e che l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione.

Inoltre, qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti.**

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto **un regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90. In riferimento al **passaggio dai vecchi regimi abrogati al nuovo regime forfetario**, si ribadisce che questi soggetti, se

in possesso dei requisiti previsti, **passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario**. In caso di **inizio dell’attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista, come detto, una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età**.

* * * * *

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.

Lo Studio non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali e/o incomplete.